



Data di pubblicazione: 03/06/2020

Nome allegato: C.S.A. Accordo quadro facchinaggio.pdf

CIG: 831452858F;

Nome procedura: *Accordo quadro per l'acquisizione del servizio di trasloco/facchinaggio, interno ed esterno, di durata biennale, aggiudicato mediante RdO MePA, con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, presso le sedi INPS dell'Umbria.*

Procedura indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA**

Via Mario Angeloni n. 90, 06124 Perugia
PEC: direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it
<http://www.inps.it>

Servizio di trasloco/facchinaggio interno ed esterno, mediante accordo quadro biennale, con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, presso le sedi INPS dell'Umbria

CIG: 831452858F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a misura

		importi in Euro
A	Importo dei servizi a misura	103.874,16 €
B	Costi e oneri per la sicurezza non ribassabili (presunti)	1.880,00 €
C	Totale appalto [A + B] =	105.754,16 €

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Antonio Piro

INDICE

PREMESSA	4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto	5
Art. 2. Tipologie di interventi e sedi coinvolte.....	5
Art. 3. Ammontare dell'appalto e quantitativi previsti	6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto	7
Art. 5. Modalità di esecuzione	8
Art. 6. Attrezzature, mezzi, imballaggi e personale.....	10
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	10
Art. 7. Termini per l'esecuzione degli interventi	10
Art. 8. Penali in caso di ritardo	11
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	11
Art. 10. Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione.....	12
Art. 11. Convenzioni in materia di convenzioni e termini	12
Art. 12. Consegna e inizio degli interventi.....	13
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISCIPLINA ECONOMICA.....	13
Art. 13. Contabilizzazione degli interventi.....	13
Art. 14. Fatturazione e pagamenti.....	14
Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti	15
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	16
Art. 16. Garanzia provvisoria	16
Art. 17. Garanzia definitiva	16
Art. 18. Riduzione delle garanzie	17
Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	17
Art. 20. Fidejussione a garanzia finale	18
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E MANODOPERA.....	19
Art. 20. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	19
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
Art. 21. Subappalto.....	19
Art. 22. Pagamento dei subappaltatori	20
CAPO 8 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	22
Art. 23. Definizioni delle controversie	22
Art. 24. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	22

Art. 25. Documento unico di regolarità contributiva (DURC).....	23
Art. 26. Risoluzione del contratto.....	23
CAPO 9 - NORME FINALI	25
Art. 27. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	25

PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire l'adeguata e tempestiva erogazione del servizio di trasloco/facchinaggio, interno ed esterno, presso le sedi INPS dell'Umbria, intende stipulare un Accordo quadro con un unico operatore economico.

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile all'Istituto per consentire di eseguire/affidare il servizio, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica o negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L'accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel corpo dell'Accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico, nell'Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, qualificato come **Contratto Normativo**, dei **Contratti Applicativi** non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal contratto normativo discende l'**obbligo**, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro (*pactum de modo contrahendi*).

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi degli interventi che dovranno essere svolti presso le sedi INPS dell'Umbria.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento del servizio di trasloco/facchinaggio, interno ed esterno, presso le sedi INPS dell'Umbria. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs. 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato "Assuntore" o "Appaltatore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per l'affidamento dei predetti servizi.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire gli interventi richiesti, come specificati nel presente documento. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste sulla base delle necessità della Stazione Appaltante, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
3. La durata del presente accordo quadro è di 24 mesi dalla data della stipula del contratto.
4. Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare servizi in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, è stato acquisito il seguente codice CIG:

Codice identificativo della gara (CIG)	831452858F
--	-------------------

Art. 2. Tipologie di interventi e sedi coinvolte

1. Il servizio di cui al presente Capitolato si articola in due categorie: facchinaggio interno e trasloco o facchinaggio esterno.

1)**Facchinaggio interno:** comprende tutte le attività relative a movimentazioni da effettuarsi all'interno degli immobili indicati all'art. 1 ovvero di quelli che l'Istituto dovesse acquisire nell'arco temporale di vigenza del contratto.

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività che l'aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio interno, secondo le indicazioni del personale dell'Istituto:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.;
- imballaggio - ove richiesto - degli arredi e/o del materiale cartaceo in appositi contenitori destinati alla movimentazione. L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a propria cura gli imballi per la salvaguardia del materiale (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili;
- smontaggio, movimentazione e riassetto di postazioni di lavoro;
- movimentazione e riposizionamento di stampanti condivise, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc.;
- sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell'operazione.

2)Facchinaggio esterno/trasloco: consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione da effettuarsi tra le diverse sedi dell'Istituto dislocate nel territorio regionale dell'Umbria, comprese ulteriori ed eventuali sedi che, nel corso della vigenza del contratto, dovessero essere acquisite, per qualunque ragione, da questa Direzione Regionale.

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività che l'Aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio esterno, secondo le indicazioni del personale dell'Istituto:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle ed oggetti in genere;
- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, tende etc.);
- smontaggio, imballaggio, trasporto e ri-assemblaggio di postazioni di lavoro;
- imballaggio e trasporto stampanti condivise e non, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc.;
- posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti);
- trasporto con mezzi dell'Aggiudicataria nei luoghi indicati;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
- carico e trasporto, a spese dell'Aggiudicataria, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo, da smaltire nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.

2. Sedi coinvolte:

- Le sedi INPS dell'Umbria come da elenco:
- Cast. Del Lago, via B. Buozzi, 101
- Città di Castello , Via San Vanz., 2
- Foligno Via Umberto I, 57 e s.n.c. (unico fabbricato)
- Gubbio, Via Gabrielli, 248
- Narni, Via G. Marzio, 6
- Orvieto, Via C. Manente, 36
- Perugia, Via G. Canali, 5 , Via Mario Angeloni, 90 (unico fabbricato)
- Perugia, Via Manna, 97
- Spoleto, P.zza Campello, 5
- Terni, Via della stazione, 5
- Terni, Via Mancini, 11
- Terni Via bramante, 11-45
- Todi, Via del Monte, snc

Art. 3. Ammontare dell'appalto e quantitativi previsti

1. Il fabbisogno annuale stimato è rappresentato nella seguente tabella:

SERVIZIO	COSTO ORARIO A BASE D'ASTA (SOMMA SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO OFFERTO)	ORE UOMO/ANNO	IMPORTO
Facchinaggio interno (senza uso automezzo)	22,31 €	520	11.600,16 €
Facchinaggio esterno/trasloco (con uso	31,03 €	1300	40.336,92 €

automezzo con portata fino a 35 q)			
TOTALE			51.937,08 €

2. Considerato che la durata del contratto è di due anni, l'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad € 105.754,16 iva esclusa di cui presumibilmente € 1.880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

		Importi in euro
1A	Importo dei servizi a misura	103.874,16 €
1B	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.880,00 €
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1A + 1B)	105.754,16 €

3. Non essendo predeterminabile il fabbisogno degli interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dei singoli contratti applicativi saranno determinati in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante.
4. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di manodopera in numero idoneo per far fronte a tutti i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d'intervento.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

1. L'appalto è stipulato a **misura** comprendendo essenzialmente il servizio di trasloco/facchinaggio, interno ed esterno, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro (art. 54 del d.lgs. 50/2016).
2. All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "**Contratto Normativo**" per la regolamentazione degli interventi, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione degli interventi a misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto Applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;
3. Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvederà alla stipula dei contratti applicativi.
4. Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi.
5. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione,

aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

6. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.
7. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Modalità di esecuzione

1. L'appaltatore è tenuto a:
 - nominare un responsabile cui la stazione appaltante farà riferimento durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro;
 - costituire un *Call Center* o ad indicare un numero di telefono cellulare comunque attivo anche negli orari di chiusura per l'organizzazione dei servizi richiesti;
 - assicurare la disponibilità di almeno un indirizzo mail cui inviare eventuali comunicazioni.
2. **Servizio di facchinaggio interno** erogato nella modalità di **Servizio a Chiamata**, di volta in volta, il Responsabile del Servizio dell'INPS provvederà all'emissione di un *Ordinativo di intervento*. Tale ordinativo sarà trasmesso a mezzo fax/mail e saranno indicate le seguenti informazioni:
 - Numero dell'Ordinativo d'intervento/i;
 - Luogo dell'intervento (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, ...);
 - Luogo di destinazione (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, magazzino, ...);
 - Orario per l'espletamento del servizio;
 - Nominativo di un referente a cui il personale della Ditta aggiudicataria potrà rivolgersi nella fase di espletamento del servizio;
 - Mezzi e materiali necessari per la movimentazione (scatole, nastro per imballaggio, attrezzatura, etc.);
 - Elenco dei materiali da movimentare;
 - Numero di facchini stimato per l'intervento;
 - Stima totale delle ore di facchinaggio interno.

Alla ricezione dell'ordinativo, il Responsabile della Ditta aggiudicataria, dovrà trasmettere a mezzo fax/mail una conferma per accettazione. Il numero di facchini necessari all'espletamento del servizio richiesto nell'ordinativo di fornitura sarà concordato tra il Responsabile della Ditta e il Responsabile del Servizio dell'INPS a seconda della tipologia dell'intervento e dell'urgenza. Se ritenuto necessario, sarà richiesto di procedere ad effettuare un sopralluogo presso le sedi indicate nell'*Ordinativo di Intervento* dal Responsabile del Servizio della Regione. In caso di sopralluogo il Responsabile della Ditta aggiudicataria accerta la natura dei servizi da erogare ed indica le risorse in termini di mezzi/uomini e le tempistiche necessarie per l'espletamento del servizio. Tali informazioni verranno riportate nel Verbale del sopralluogo che dovrà essere trasmesso al Responsabile del Servizio dell'INPS per l'accettazione dello stesso. Ricevuto il modulo del verbale di sopralluogo, il Responsabile del Servizio dell'INPS effettua un'analisi al fine di valutare la congruità delle ore di facchinaggio e delle risorse previste. In caso affermativo invierà la conferma di avvenuta accettazione alla Ditta aggiudicataria. A seguito della validazione da parte del Responsabile del Servizio della Regione, si procede con l'esecuzione degli interventi secondo le modalità concordate. Il tempo che intercorre tra l'invio del modulo di richiesta di intervento da parte del Responsabile del Servizio della Regione e l'inizio dell'esecuzione degli interventi da parte della Ditta aggiudicataria non dovrà superare le 24 ore, anche in caso di sopralluogo. In caso di criticità riscontrate durante l'espletamento del servizio, il Responsabile della Ditta dovrà segnalare immediatamente le criticità al Responsabile della Regione. Al termine dell'intervento, il Responsabile del Servizio della Ditta dovrà compilare e trasmettere al Responsabile del Servizio della Regione, entro 24 ore dalla fine degli interventi, il Prospetto finale degli interventi in cui dovrà fare riferimento a:

- Numero Ordinativo di Intervento;

- Luogo in cui è stato svolto il servizio;
- Data e ora;
- Numero di facchini coinvolti nell'esecuzione delle attività di facchinaggio con orario di inizio e fine intervento;
- Totale delle ore di facchinaggio;
- Elenco delle attrezzature impiegate.

3. b) Servizio di Facchinaggio Esterno (Trasloco)

Per Facchinaggio Esterno (Trasloco) si intende il servizio di movimentazione di beni da effettuarsi tra le differenti sedi dell'INPS come indicate all'art. 2 del presente C.S.A. Le attività da erogare sono analoghe al servizio di facchinaggio interno, ma la Ditta aggiudicataria dovrà disporre di mezzi di trasporto (il cui costo si intende compreso nella tariffa inserita in fase di offerta economica) idonei al trasferimento dei beni dalla sede di partenza alla sede di destinazione.

Il fabbisogno relativo al servizio, quantificato nel paragrafo 3.1 del presente Capitolato, è da intendersi da erogare nella modalità di **Servizio a Chiamata** in considerazione delle esigenze della Regione, per le giornate lavorative da lunedì a venerdì, durante la fascia oraria dalle 8:30 alle 17:30. L'erogazione del servizio prevede che il Responsabile del Servizio della Regione provveda all'emissione di un *Ordinativo di intervento*. Tale ordinativo sarà trasmesso a mezzo fax/mail e saranno indicate le seguenti informazioni:

- Numero dell'Ordinativo di intervento
- Luogo dell'intervento (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, ...);
- Luogo di destinazione (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, magazzino, ...);
- Orario per l'espletamento del servizio;
- Nominativo di un referente a cui il personale della Ditta potrà rivolgersi nella fase di espletamento del servizio;
- Mezzi e materiali necessari per la movimentazione (scatole, nastro per imballaggio, attrezzatura, etc.);
- Elenco dei materiali da movimentare;
- Numero di facchini stimato per l'intervento;
- Stima totale delle ore di facchinaggio.

Alla ricezione dell'ordinativo il Responsabile della Ditta aggiudicataria, dovrà trasmettere a mezzo fax/mail una conferma per accettazione. Se ritenuto necessario, sarà richiesto di procedere ad effettuare un sopralluogo presso le sedi indicate nell'*Ordinativo di Intervento* dal Responsabile del Servizio della Regione.

In caso di sopralluogo il Responsabile della Ditta aggiudicataria accerta la natura dei servizi da erogare ed indica le risorse in termini di mezzi/uomini e le tempistiche necessarie per l'espletamento del servizio.

Tali informazioni verranno riportate nel Verbale del sopralluogo che dovrà essere trasmesso al Responsabile dell'esecuzione della stazione appaltante per l'accettazione dello stesso. Ricevuto il modulo del verbale di sopralluogo, il Responsabile del Servizio della Regione effettua un'analisi al fine di valutare la congruità delle ore di facchinaggio e delle risorse previste. In caso affermativo invierà la conferma di avvenuta accettazione alla Ditta aggiudicataria. A seguito della validazione da parte del Responsabile del Servizio della Regione, si procede con l'esecuzione degli interventi secondo le modalità concordate.

Il tempo che intercorre tra l'invio dell'Ordinativo di Intervento e l'inizio dell'esecuzione degli interventi non dovrà in nessun caso superare le 24 ore lavorative, comprensive del tempo necessario al sopralluogo. In caso di criticità riscontrate durante l'espletamento del servizio, il Responsabile della Ditta aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente le criticità al Responsabile del Servizio della Regione.

Terminati gli interventi, il Responsabile del Servizio della Ditta aggiudicataria dovrà compilare e trasmettere al Responsabile del Servizio della Regione, entro 24 ore lavorative dalla fine degli interventi, il Prospetto finale degli interventi in cui dovrà fare riferimento a:

- Numero Ordinativo di Intervento;
- Luogo in cui è stato svolto il servizio;
- Data e ora;
- Numero di operatori della Ditta coinvolti nell'esecuzione delle attività di facchinaggio con orario di inizio e fine intervento;
- Elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati.

Si precisa che per l'espletamento del Servizio di Facchinaggio Esterno/Trasloco:

- i costi associati ai mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio sono compresi all'interno della tariffa presentata nell'offerta economica;
 - non saranno riconosciuti in alcun caso rimborsi chilometrici e/o autostradali.
4. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione del servizio, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. Per tale sospensione disposta non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 6. Attrezzature, mezzi, imballaggi e personale

1. Le attrezzature, e gli automezzi impiegati devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
2. L'Aggiudicataria dovrà certificare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la disponibilità di almeno un autocarro con portata fino a q.li 35 appartenenti almeno alla categoria Euro 5.
3. L'aggiudicataria dovrà acquisire a proprie spese e per tempo i permessi e le autorizzazioni necessarie per accedere a zone a traffico limitato, previste dal regolamento comunale, tenendo indenne l'Agenzia da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.
4. L'Aggiudicataria deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di facchinaggio, sia interno sia esterno.
5. L'Aggiudicataria, inoltre, durante tutta la durata dell'appalto dovrà sottoporre i mezzi a manutenzione programmata anche al fine del contenimento delle emissioni di CO2.
6. L'Agenzia ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti.
7. A comprova di quanto sopra, l'Agenzia potrà richiedere all'Aggiudicataria di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.
8. Il personale che sarà messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere professionalmente capace, fisicamente idoneo ed a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
9. L'Operatore Economico si impegna altresì ad astenersi dal divulgare, né fare in modo che venga reso o divulgato da propri dipendenti le Informazioni acquisite in occasione dell'implementazione degli interventi, in particolare, in merito a dati sensibili presenti nella documentazione con cui dovessero venire a contatto nell'espletamento degli interventi ordinati.
10. L'operatore economico si impegna a rispettare quanto stabilito in materia di prevenzione e contrasto all'emergenza COVID-19, per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti sul luogo di lavoro;

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 7. Termini per l'esecuzione degli interventi

1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio degli interventi indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclu-

siva ed insindacabile valutazione del responsabile dell'esecuzione. E' prevista la possibilità che un Contratto Applicativo riguardi più interventi su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.

2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate naturali e consecutive; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni intervento ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione.

Art. 8. Penali in caso di ritardo

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati all'art. 5, secondo il seguente prospetto:
 - Ritardo nell'inizio degli interventi rispetto ai termini indicati all'art. 2: euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - Ritardo nell'ultimazione degli interventi rispetto alla data fissata dal responsabile dell'esecuzione: euro 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del **30 % (dieci per cento)** dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 30% dell'importo del contratto applicativo stesso, il Committente potrà risolvere l'intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del responsabile dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
5. Il mancato intervento dell'Esecutore con le modalità descritte all'art. 5, per n. 10 volte anche non consecutive, costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto normativo da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa agli interventi da eseguire, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi stessi.
3. La stipulazione del Contratto Normativo dell'Accordo Quadro è subordinata:

- a. alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - i. dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - ii. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - iii. del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b. alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra l'intera durata dell'Accordo Quadro;
 - c. alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi;
 - d. se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - e. al versamento delle eventuali spese contrattuali.
4. Entro **15 (quindici)** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto normativo relativo all'Accordo Quadro.
 5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto.
 6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
 7. La stipulazione del contratto normativo avrà luogo entro **60** giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione definitiva.

Art. 10. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un ufficio, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un responsabile dell'esecuzione eventualmente coadiuvato da Assistenti.
3. Il responsabile dell'esecuzione trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative all'erogazione del servizio.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Consegna e inizio degli interventi

1. La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituirà consegna dei servizi relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dell'intervento ed eventualmente verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine interventi, definiti come stabilito ai sensi degli art. 5, verranno sanzionati nei termini di cui all' art. 7.
2. La sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata erogazione del servizio.
3. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'intero accordo quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la garanzia ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'accordo quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13. Contabilizzazione degli Interventi

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
2. Il codice identificativo di gara (CIG) dovrà essere riportato su tutte le fatture relative ad ogni Contratto Applicativo.
3. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura.
L'Assuntore consegnerà al Direttore dell'esecuzione la contabilità degli interventi con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi.
4. La liquidazione degli oneri per la sicurezza è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa dal Responsabile dell'esecuzione.

Art. 14. Fatturazione e pagamenti

1. Non sarà concessa alcuna anticipazione del corrispettivo contrattuale.
2. Per ogni singolo Contratto Applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dell'esecuzione la contabilità degli interventi eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata, se espressamente richiesta in fase di ordinativo dalla D.E. adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati (composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento).
3. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30 (trenta)** giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
4. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.
5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15 (quindici)** giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattando una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.
7. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
8. Si applica l'art. 17-*ter* del D.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "*Esigibilità IVA*", il carattere previsto dalla procedura

per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del d-lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo il CIG e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito e al Disciplinare di Gara.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15 (quindici)** giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a **180 (centottanta)** giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.
5. A parziale deroga dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016 non è ammessa la costituzione della garanzia in contanti non disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 17. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10% (dieci per cento)**, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10% (dieci per cento)**; se il ribasso è superiore al **20% (venti per cento)**, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

- c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15 (quindici)** giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore alla durata dell'appalto; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell' **80% (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente.
 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del **20% (venti per cento)**, cessa di avere effetto ed è svincolata previa dichiarazione di svincolo da parte della stazione appaltante.
 5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
 8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.
 9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 18. Riduzione delle garanzie

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 93, comma 7 e 103, comma 1, e ss.mm.ii..
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltante per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi stipulata per una somma

assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della garanzia deve coprire l'intera durata dell'accordo quadro e decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

2. Le garanzie assicurative di cui al comma 1 è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall' Appaltatore coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 20. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DVRI che prima della consegna degli interventi dei singoli Contratti Applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell'Appaltatore.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro **30 (trenta)** giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione della stipula del contratto e della sottoscrizione del verbale di consegna generale degli interventi:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell'esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del presente CSA;
 - e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 21. Subappalto

1. Il subappalto è consentito, **relativamente a ciascun Contratto Applicativo**, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (**40%**), si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli Contratti Applicativi e non per l'Accordo Quadro nella sua interezza; **pertanto ogni Contratto Applicativo dovrà essere espletato direttamente dall'Assuntore per non meno del 60% (sessanta per cento) del relativo importo.**
2. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
3. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le tipologie degli interventi che intende subappaltare; **l'omissione delle indicazioni comporterà che il ricorso al subappalto sarà vietato per tutti i Contratti Applicativi e non potrà essere autorizzato;**
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto Applicativo;** dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL;

- l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 9, della legge n.136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b):
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione agli appalti pubblici, in relazione alla categoria e all'importo degli interventi da realizzare in subappalto;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del presente CSA;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-*bis*, del predetto d. lgs. 159/ 2011 o, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto d. lgs. 159/2011;
 - 2) il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo dei relativi interventi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. lgs. n. 159/2011;
4. Gli interventi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta gli interventi.
 5. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione degli interventi subappaltati.
 6. Il Direttore dell'esecuzione ed il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il singolo contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 22. Pagamento dei subappaltatori

1. Si applica l'art. 105 comma 13 del d.lgs.50/2016.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del presente CSA;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.

3. Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

CAPO 8 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Art. 23. Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo è demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso degli interventi, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di settore in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del presente CSA.
3. In ogni momento il responsabile dell'esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto impiegato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 25. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e/o del subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Art. 26. Risoluzione del contratto.

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del d.lgs. 50/2016.
1. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o più Contratti Applicativi;
 - b) per inadempimento ai sensi dell'art. 8 c. 5.In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
 - f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 69, comma 5, del presente CSA;
 - g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - h) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione degli interventi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - i) ritardo nell'esecuzione degli interventi anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del medesimo Contratto Applicativo;
 - j) ritardo nell'avvio dell'esecuzione e/o di ultimazione degli interventi senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;
 - k) mancata esecuzione di interventi segnalati tramite Call Center o con chiamata con cellulare per interventi di somma urgenza, per n. 3 volte anche non consecutive;Le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), j) comportano la risoluzione dell'intero Accordo Quadro anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo.
4. Costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mora di **15 (quindici)** giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
- d) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'intervento.

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.

- 5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso.
- 6. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'Accordo Quadro e degli interventi non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
 - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione degli interventi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

CAPO 9 - NORME FINALI

Art. 27. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette degli interventi tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
 - n) l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette degli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza degli interventi.

